

Bruxelles, 7 novembre 2025
(OR. en)

Fascicoli interistituzionali:
2025/0172 (COD)
2025/0176 (COD)
2025/0177 (COD)

10604/1/25
REV 1

SIMPL 60
ANTICI 68
INDEF 64
MAP 24
CSC 317
ENV 574
COMPET 589
ENT 108
MI 439
CHIMIE 57
CODEC 869
EDA

NOTA DI TRASMISSIONE

n. doc. Comm.:	COM(2025) 820 final/2
Oggetto:	COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Omnibus sulla prontezza alla difesa

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 820 final/2.

All.: COM(2025) 820 final/2



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 17.6.2025
COM(2025) 820 final/2

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

Omnibus sulla prontezza alla difesa

{SWD(2025) 820 final}

Omnibus sulla prontezza alla difesa

L'Europa si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente. L'unico modo per garantire la pace in Europa è essere pronti a dissuadere chi potrebbe infliggerci un danno. Il conflitto armato ad alta intensità è tornato in Europa e l'ordine internazionale istituito dopo la seconda guerra mondiale e la guerra fredda è stato messo in discussione. Come osservato nel Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030⁽¹⁾ ("Libro bianco"), *"nella seconda metà di questo decennio, e negli anni che vi faranno seguito, si formerà un nuovo ordine internazionale. Se non plasmeremo noi questo ordine, sia nella nostra regione che al di fuori di essa, subiremo l'esito del periodo presente di competizione tra Stati con tutte le conseguenze negative che potrebbero derivarne, compresa la reale prospettiva di una guerra su vasta scala."*

Nel mondo odierno in rapida evoluzione, il nostro panorama della sicurezza è cambiato. Le minacce che ci troviamo ad affrontare sono più ampie e globali, da quelle delle potenti reti della criminalità organizzata e del terrorismo alle minacce ibride alimentate dalla disinformazione, dalla paura e dal sabotaggio delle nostre infrastrutture critiche, spesso da parte di attori ostili di Stati esteri. Sono minacciati direttamente il nostro stile di vita e la nostra capacità di sceglierci il futuro attraverso processi democratici. Sebbene l'Unione non sia in guerra, l'intenso conflitto alle sue frontiere e la posizione aggressiva della Russia fanno sì che l'Europa si trovi ad affrontare una situazione non pacifica e che la nostra sicurezza e il nostro obiettivo di costruire un futuro libero da coercizioni e aggressioni non possano essere dati per scontati. Abbiamo visto come la Russia abbia strumentalizzato le esportazioni di gas, causando incertezze nell'approvvigionamento e forti impennate dei prezzi, e come abbia deliberatamente preso di mira le infrastrutture energetiche in Ucraina. La nostra sicurezza dipende dalla preparazione sia civile che militare⁽²⁾.

Secondo le valutazioni delle minacce effettuate da diversi servizi di intelligence dell'UE, la capacità della Russia di produrre materiale militare è notevolmente aumentata e le capacità militari del paese sarebbero tali da poter testare l'unità dei paesi occidentali e l'efficacia dell'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico e dell'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea nei prossimi tre-cinque anni. La situazione impone di passare a una mentalità di prontezza alla difesa e di intensificare immediatamente gli sforzi per ripristinare la prontezza alla difesa e la deterrenza entro il 2030. In tale contesto, la prontezza alla difesa dovrebbe essere intesa come la capacità degli Stati membri e dell'industria della difesa dell'Unione di anticipare, prevenire e affrontare le crisi connesse alla difesa. La prontezza alla difesa si basa sulla disponibilità della capacità industriale nel settore della difesa necessaria per acquisire e mantenere le risorse, le capacità e le infrastrutture necessarie per rispondere con efficacia e agilità alle crisi, nonché sulle relative azioni degli Stati membri volte a scoraggiare potenziali minacce attraverso una preparazione credibile.

La ricostruzione della difesa europea richiede, come punto di partenza, investimenti massicci su un arco di tempo prolungato, in uno spirito di solidarietà e cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e nell'ambito di alleanze strategiche all'interno della NATO e con paesi terzi che condividono gli stessi principi. Accelerare i lavori in tutti i settori per

⁽¹⁾ Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030: JOIN(2025) 120 final del 19.3.2025.

⁽²⁾ La strategia per l'Unione della preparazione mira ad aumentare la resilienza dell'UE dotandola delle capacità necessarie per anticipare e gestire tutte le minacce e i pericoli. Strategia europea per l'Unione della preparazione: JOIN(2025) 130 final del 26.3.2025.

aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa è essenziale affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030.

Per costruire un'Europa veramente indipendente, è indispensabile sviluppare una nuova forma di ***Pax Europaea*** per il 21° secolo, che sia plasmata e gestita dall'Europa stessa. Per questo motivo, in un'azione senza precedenti, l'Unione consente agli Stati membri di raccogliere fino a 800 miliardi di EUR per la loro spesa supplementare per la difesa al fine di difendere la pace nei prossimi quattro anni, nell'ambito del piano "ReArm Europe/Prontezza per il 2030". Oltre la metà degli Stati membri ha chiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale nel quadro del patto di stabilità e crescita, sfruttando la flessibilità per aumentare in modo significativo la spesa per la difesa. In seguito all'invito del Consiglio europeo alla Commissione europea ad accelerare i lavori in tutti i settori per aumentare in modo decisivo la prontezza dell'Europa alla difesa entro i prossimi cinque anni⁽³⁾, il presente omnibus sulla prontezza alla difesa sosterrà gli sforzi degli Stati membri volti a potenziare la base industriale della difesa e la prontezza e l'agilità complessive dell'UE in materia di difesa entro il 2030, creando le condizioni necessarie per anticipare gli investimenti nelle capacità di difesa, fornendo la necessaria prevedibilità all'industria e riducendo la burocrazia.

L'entità dello sforzo richiesto dovrebbe tenere conto dei notevoli e cronici sottoinvestimenti degli ultimi decenni nel settore della difesa e della carenza cumulata di investimenti nel settore della difesa degli Stati membri. L'esempio delle munizioni di artiglieria pesante illustra con efficacia i problemi derivanti da decenni di investimenti insufficienti. Di conseguenza, in caso di conflitto ad alta intensità gli Stati membri si troverebbero ad affrontare carenze critiche. Le scorte già limitate sono state inoltre ulteriormente ridotte con il sostegno militare fornito all'Ucraina. A causa della scarsa domanda, le capacità di produzione della base industriale e tecnologica di difesa europea sono state notevolmente ridotte negli ultimi decenni, il che limita drasticamente la capacità degli Stati membri di ricostituire rapidamente le scorte e ripristinare una posizione di difesa credibile e affidabile.

Un mercato dei materiali per la difesa realmente funzionante a livello dell'UE, che ponga l'innovazione e la competitività al centro di una nuova Europa, è il modo più efficace, per gli Stati membri, di ricostituire i loro arsenali e aumentare la loro prontezza in caso di conflitto. Tale mercato offre infatti tre vantaggi fondamentali. In primo luogo, consente agli Stati membri di sbloccare economie di scala, permettendo loro di trarre vantaggio da un mercato della difesa ampio e più stabile. In secondo luogo, facilitando l'accesso a tutti i fornitori dell'UE, riduce la loro dipendenza da fornitori di paesi terzi, il che rappresenta un vantaggio significativo nel panorama geopolitico odierno e garantisce la sostenibilità a lungo termine dell'indipendenza strategica dell'Unione. In terzo luogo, sostiene la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea garantendo che la spesa per la difesa contribuisca alla crescita e allo sviluppo dell'intero settore in tutta l'Europa.

L'attuale contesto normativo dell'Unione, adottato in tempo di pace, non è pienamente adeguato all'obiettivo di sviluppare le capacità e la prontezza militari necessarie per scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e facilitare la realizzazione efficace e rapida dei grandi investimenti necessari di cui sopra. Diverse normative dell'UE non specifiche in materia di difesa non contribuiscono ad agevolare gli investimenti a lungo termine della base industriale e tecnologica di difesa europea nelle capacità di difesa necessarie per scoraggiare le minacce e garantire la sicurezza dell'Unione e dei suoi

⁽³⁾ Conclusioni del Consiglio europeo, 20 marzo 2025.

cittadini. La base industriale e tecnologica di difesa europea è un settore altamente specifico, il cui obiettivo primario non è puramente economico. Si concentra sulle esigenze delle forze armate degli Stati membri, fornendo il livello di prestazioni tecniche richiesto, in modo tempestivo, nel volume richiesto e a un costo competitivo. Il quadro normativo dell'Unione dovrebbe essere adatto all'obiettivo della prontezza alla difesa, consentendo agli Stati membri di investire, costruire, condurre ricerche e fornire prodotti e servizi di alta qualità, autorizzare progetti e condurre appalti a un ritmo accelerato e agile, rispettando nel contempo gli elevati standard di ricerca, ambientali e sociali che rendono l'Unione europea un leader mondiale in questi settori. Sono necessarie una sostanziale semplificazione dei processi e l'eliminazione degli oneri normativi e amministrativi in tutti i settori per aumentare più rapidamente la produzione industriale europea nel settore della difesa, al fine di raggiungere velocemente i livelli di capacità produttiva necessari per prepararsi a un conflitto ad alta intensità e quindi scoraggiarlo.

Questo enorme sforzo rappresenta inoltre un'opportunità per rendere più moderne le forze armate degli Stati membri e potenziare gli investimenti della base industriale e tecnologica di difesa europea. Occorre tenere conto del ritmo accelerato dell'evoluzione della tecnologia militare e del rischio di una rapida obsolescenza, come dimostrato dall'attuale aggressione russa ad alta intensità in Ucraina e dalla penetrazione di tecnologie dirompenti nelle catene di approvvigionamento della difesa. Per realizzare investimenti nel settore della difesa adeguati alle esigenze future e liberare il potenziale innovativo della base industriale e tecnologica di difesa europea, è importante stimolare i cicli di innovazione, in particolare semplificando e accelerando ulteriormente le procedure per la ricerca e lo sviluppo collaborativi nell'ambito del Fondo europeo per la difesa⁽⁴⁾. Inoltre, il sostegno alle start-up e alle scaleup è fondamentale per promuovere l'innovazione e la competitività nell'UE, in particolare aprendo l'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), la STEP e il Fondo europeo per le scaleup alle tecnologie a duplice uso e di difesa.

Nel rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea, occorre tenere maggiormente conto della natura a duplice uso delle tecnologie e dei materiali chiave. Il digitale, l'elettronica avanzata, la connettività o le sostanze chimiche sono tutti elementi critici nell'agenda per la competitività dell'Unione e per la sua resilienza in materia di difesa. La strategia per l'Unione in materia di preparazione sottolinea che l'UE deve integrare le considerazioni relative al duplice uso in tutti gli investimenti infrastrutturali e nella pianificazione delle capacità, quali la mobilità militare, le evacuazioni di massa, le comunicazioni e la connettività sicure, la sicurezza marittima, le capacità informatiche e le risorse e i servizi spaziali. Per incoraggiare tali sinergie tra l'innovazione in ambito civile e nel settore della difesa e garantire lo sviluppo di catene del valore e di approvvigionamento critiche, le misure di semplificazione adottate attraverso la presente iniziativa si applicheranno, se del caso, alle tecnologie e ai materiali a duplice uso.

Nella presente comunicazione la Commissione, sulla base dell'esperienza e dei contributi di ampie consultazioni pubbliche, presenta ambiziose proposte di semplificazione della legislazione e dei programmi specifici per la difesa, nonché delle leggi non specifiche per la difesa, al fine di eliminare gli ostacoli normativi e agevolare la prontezza dell'UE alla difesa e il consolidamento industriale. La presente comunicazione propone inoltre

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092. GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149.

interpretazioni più chiare delle deroghe disponibili nella legislazione dell'UE, di cui gli Stati membri potrebbero non aver fatto pieno uso.

1. Legislazione in materia di difesa e programmi industriali nel settore della difesa dell'UE

Appalti nel settore della difesa

La direttiva sugli appalti sensibili nel settore della difesa e della sicurezza⁽⁵⁾ mira a garantire le condizioni per il funzionamento di un mercato dei prodotti per la difesa a livello dell'UE. Tuttavia spesso, secondo i portatori di interessi, le procedure previste dalla direttiva sono eccessivamente complesse e onerose, e richiedono agli Stati membri risorse sproporzionate. È pertanto necessario semplificare le disposizioni della direttiva garantendo nel contempo il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare prevedendo procedure più snelle ed efficienti per gli appalti nel settore della difesa. Ciò consentirà agli Stati membri di concentrarsi sugli appalti più critici e assegnare le risorse in modo più efficace, oltre ad alleggerire gli oneri amministrativi che gravano sull'industria.

Sebbene una revisione completa della direttiva sia prevista per il 2026, le norme in materia di appalti dovrebbero già essere semplificate in considerazione di quanto è urgente e prioritario per l'Europa ricostruire la propria difesa, rendere più flessibili gli appalti comuni effettuati da diversi Stati membri e promuovere l'acquisizione delle soluzioni innovative necessarie per conseguire la prontezza alla difesa entro il 2030. La disponibilità di contratti di appalto e la prevedibilità a lungo termine della domanda sono i fattori più importanti affinché l'industria possa incrementare le sue capacità di produzione e conseguire gli obiettivi di prontezza alla difesa. A tal fine la Commissione propone di aumentare le soglie di applicabilità della direttiva portandole a 900 000 EUR per gli appalti di forniture e servizi. Ciò escluderà dall'ambito di applicazione della direttiva un numero considerevole di appalti di minore entità, che hanno un impatto trascurabile sul mercato interno, determinando nel contempo l'efficienza economica per gli Stati membri e per i candidati grazie alla riduzione degli oneri amministrativi ed economici.

La spesa modesta e frammentata degli Stati membri per l'innovazione nel settore della difesa ha effetti negativi per le tecnologie emergenti e di rottura che sono essenziali per le capacità di difesa future. L'agevolazione degli appalti per soluzioni innovative contribuirà alla trasformazione del settore della difesa attraverso un'innovazione dirompente, in quanto le nuove tecnologie stanno cambiando radicalmente la natura della guerra in diversi settori (ad es. intelligenza artificiale, cloud computing e calcolo quantistico, connettività avanzata e sicura e sistemi autonomi). La nuova possibilità di effettuare appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca paralleli e competitivi commissionati dagli Stati membri è adatta ai progetti di ricerca e sviluppo più pionieristici, per i quali all'inizio dell'appalto di ricerca e sviluppo non è possibile definire i risultati attesi. Insieme a condizioni più rapide per gli appalti innovativi e i progetti collaborativi, anche attraverso l'introduzione della procedura di partenariato per l'innovazione semplificata e di chiarimenti sull'appalto dei risultati di progetti finanziati nell'ambito del FED, tale possibilità sosterrà una transizione agevole dalla ricerca agli appalti, consentendo agli Stati

⁽⁵⁾ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

membri di sfruttare rapidamente le soluzioni innovative sviluppate nel quadro di tali progetti.

Il ritmo incalzante con cui gli Stati membri devono attualmente ricostituire i loro arsenali richiede anche il ricorso a prodotti per la difesa già disponibili. Per consentire agli Stati membri di acquisire rapidamente attrezzature identiche prontamente disponibili, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dovrebbe essere temporaneamente estesa agli appalti comuni e alla manutenzione. In questo modo gli Stati membri potrebbero mettere in comune le risorse e beneficiare di economie di scala per una rapida acquisizione di attrezzature e capacità. Ciò integra l'attuale flessibilità già prevista dalla direttiva nei casi di urgenza risultante da situazioni di crisi, che contempla eventi dannosi previsti in futuro⁽⁶⁾, compresi conflitti ad alta intensità alle frontiere dell'UE e minacce credibili per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Un'ulteriore flessibilità negli accordi quadro, con durata estesa fino a 10 anni e apertura ad altri Stati membri, come proposto nel regolamento sul programma per l'industria europea della difesa ("EDIP")⁽⁷⁾, aiuterà gli Stati membri a conseguire più rapidamente i loro obiettivi in materia di capacità, a un costo ridotto e con maggiore interoperabilità. La Commissione invita gli Stati membri a riesaminare con urgenza le loro norme nazionali in materia di appalti per eliminare gli oneri supplementari gravanti sui partecipanti alle procedure di appalto pubblico ("goldplating"). L'eliminazione degli obblighi di presentazione delle informazioni statistiche per gli Stati membri ridurrà la burocrazia, mentre l'applicazione della direttiva sull'efficienza energetica⁽⁸⁾ al settore della difesa sarà chiarita nella valutazione della direttiva del 2026.

Trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa

I rapidi trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione sono essenziali per mobilitare appieno le capacità industriali e tecnologiche in tutta l'Unione, conseguire sinergie, economie di scala e innovazione e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nella consultazione pubblica i portatori di interessi hanno sottolineato la mancata armonizzazione dei sistemi di controllo degli Stati membri e l'uso insufficiente delle licenze generali di trasferimento (che sono il principale strumento di semplificazione⁽⁹⁾ previsto dalla direttiva), e hanno chiesto l'eliminazione delle complessità e dei ritardi legati al controllo dei trasferimenti intra-UE. Hanno inoltre segnalato le strozzature dovute alla lentezza delle autorizzazioni dei trasferimenti nell'attuazione dei progetti del FED e il pesante onere di gestire molteplici certificati di destinazione finale nazionali o altre forme di limitazione dei trasferimenti intra-UE.

⁽⁶⁾ La definizione di "crisi" di cui all'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE comprende scenari in cui "un [...] evento dannoso è considerato imminente".

⁽⁷⁾ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per l'industria europea della difesa e un quadro di misure per garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di prodotti per la difesa ("EDIP") (COM(2024) 150 final del 5.3.2024).

⁽⁸⁾ Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

⁽⁹⁾ Le licenze generali di trasferimento consentono di sostituire i controlli ex ante (precedenti al trasferimento) con controlli ex post (successivi al trasferimento). Questa sostituzione consente di norma di effettuare un trasferimento entro uno-tre giorni. Per contro, si stima che il tempo medio impiegato dalle autorità di controllo per trattare ex ante una semplice licenza individuale di trasferimento possa essere di circa 6-7 settimane, e le procedure di autorizzazione spesso richiedono molto più tempo.

Per quanto riguarda le competenze definite nei trattati, la Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri per semplificare i trasferimenti di prodotti per la difesa alle forze armate degli Stati membri, i trasferimenti nelle catene di approvvigionamento e i trasferimenti nell'ambito di progetti finanziati dall'UE, come pure la gestione dei certificati di destinazione finale. Le modifiche proposte ridurranno notevolmente i ritardi nell'attuazione dei progetti e la burocrazia per i partecipanti ai progetti del FED. Gli Stati membri possono esentare ulteriori categorie di trasferimenti dall'obbligo di autorizzazione previa e sono incoraggiati a estendere l'uso delle licenze generali di trasferimento, ampliandone e armonizzandone l'ambito di applicazione. L'estensione del beneficio derivante dalle licenze generali di trasferimento ai trasferimenti effettuati da imprese certificate incentiverà la certificazione delle imprese e rigorosi programmi di conformità per il controllo dei trasferimenti intra-UE, riducendo nel contempo in modo significativo i rispettivi oneri amministrativi. Per agevolare le operazioni transfrontaliere nelle catene di approvvigionamento e accelerare l'incremento della produzione, in linea con la direttiva sui trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa⁽¹⁰⁾, la Commissione invita gli Stati membri ad astenersi dall'imporre limitazioni ai trasferimenti intra-UE per componenti che saranno integrati in un prodotto finale in un altro Stato membro e non possono essere riesportati separatamente, almeno applicando il principio "de minimis" già utilizzato da alcuni Stati membri. La Commissione propone infine di semplificare gli obblighi di comunicazione per i trasferimenti immateriali di tecnologie.

Fondo europeo per la difesa (FED)

Il Fondo europeo per la difesa è l'unico strumento dell'UE che sostiene la ricerca e lo sviluppo collaborativi nel settore della difesa. La valutazione intermedia da parte della Commissione e ampie consultazioni con i portatori di interessi hanno confermato l'efficacia e la pertinenza generale del Fondo, ma hanno messo in evidenza la necessità di semplificare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi. La Commissione propone pertanto ulteriore flessibilità nell'attuazione del FED.

La Commissione propone di chiarire e semplificare i criteri di attribuzione per la valutazione delle proposte e di introdurre la possibilità di selezionare solo il criterio di attribuzione più pertinente sulla base degli obiettivi degli inviti a presentare proposte, rendendo così il processo di valutazione più rapido, più snello e meno oneroso. La possibilità di attuare il FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali, unitamente al chiarimento delle norme sulle attribuzioni dirette e a più ampie possibilità di gestione indiretta, forniranno una flessibilità e una prevedibilità maggiori nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti del FED, con processi di gestione snelli e oneri amministrativi ridotti. A seguito della proposta relativa a un quarto settore di investimento per le tecnologie della difesa nell'ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)⁽¹¹⁾, la Commissione propone semplificazioni in materia di appalti pre-commerciali e diritti di accesso degli Stati membri cofinanziatori ai risultati dei progetti di sviluppo, con l'obiettivo di rendere operativi il più rapidamente possibile i progetti del FED

⁽¹⁰⁾ Articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (PE/11/2024/REV/1, GU L, 2024/795, 29.2.2024).

che ne derivano, promuovendo in tal modo l'innovazione e le tecnologie di rottura nel settore della difesa.

Infine, la Commissione metterà in atto misure supplementari per accelerare la valutazione delle proposte e ridurre i tempi per la firma delle convenzioni di sovvenzioni e l'emissione di pagamenti, quali un livello più elevato di subappalto (oltre il 30 %), una proroga della validità della valutazione del controllo della proprietà per i beneficiari, che sarà estesa da 18 ad almeno 36 mesi, e l'introduzione di una clausola standard di non ritrasferimento. Per rispondere alla richiesta dei portatori di interessi di un sistema semplice e sicuro per lo scambio di informazioni riservate e sensibili, il sistema SUE (*Secret de l'Union Européenne*) sarà progressivamente introdotto presso la Commissione, gli Stati membri e l'industria con l'obiettivo di dotarne tutti gli Stati membri all'inizio del 2026, una volta che questi avranno completato le necessarie procedure di accreditamento e accettazione, mentre si sta valutando la realizzazione di un cloud classificato per lo scambio di informazioni accreditate fino al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED nell'ambito dell'attuazione di progetti classificati nel settore della difesa. Le semplificazioni introdotte dal presente omnibus possono essere applicate retroattivamente ai progetti del FED già attuati.

In linea con il Libro bianco, in cui si chiede un aumento della partecipazione dell'Ucraina alle azioni del FED e un rafforzamento della cooperazione UE-Ucraina, i costi per le attività di test svolte in Ucraina dovrebbero diventare ammissibili ai finanziamenti del FED. In questo modo la base industriale e tecnologica di difesa europea potrebbe utilizzare la situazione di guerra attiva in Ucraina in termini di test (capacità di test rapidi, test di 24 ore e test sul campo di battaglia), il che consentirebbe di ottenere riscontri rapidi sulla guerra moderna in corso, da integrare nello sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa.

2. Legislazione e programmi dell'UE non destinati alla difesa

Eliminare le strozzature e sfruttare appieno i percorsi per migliorare la prontezza alla difesa

Le procedure di autorizzazione degli investimenti nell'industria della difesa e delle attività di prontezza alla difesa sono spesso troppo lunghe e onerose. Per accelerarle è fondamentale garantire che i processi di valutazione dell'impatto ambientale e il rispetto delle norme ambientali (ad esempio in materia di pianificazione urbana/territoriale, valutazione dell'impatto ambientale, rumore, protezione degli habitat e degli uccelli e gestione delle risorse idriche e dei rifiuti) contribuiscano a raggiungere la prontezza alla difesa nella situazione attuale. Tali processi, adottati in tempo di pace, devono ora prevedere procedure di autorizzazione accelerate, adattate alle urgenti esigenze di prontezza alla difesa, in modo da agevolare l'aumento massiccio e rapido degli investimenti nell'industria della difesa e delle attività di prontezza alla difesa che necessitano di maggiore agilità e sono essenziali per far fronte alle esigenze emergenti in materia di sicurezza.

Sebbene le autorizzazioni siano di competenza degli Stati membri, il diritto dell'Unione stabilisce alcune norme relative alle autorizzazioni riguardanti, tra l'altro, le valutazioni ambientali. È fondamentale razionalizzare, semplificare e accelerare nella loro totalità le procedure di autorizzazione per gli investimenti nell'industria della difesa e per le attività di prontezza alla difesa, garantendo nel contempo il rispetto delle norme in materia di protezione ambientale e umana in modo più tempestivo in tutta l'Unione. Tale obiettivo

può essere conseguito istituendo procedure di autorizzazione nazionali accelerate e classificate come prioritarie con un punto di contatto unico per l'industria, volte a ridurre gli oneri amministrativi e ad accelerare il processo di autorizzazione per le attività di prontezza alla difesa. Su richiesta degli Stati membri la Commissione è pronta a fornire consulenza e sviluppo di capacità nell'istituzione del regime di autorizzazione accelerato.

È fondamentale garantire elevati standard di protezione dell'ambiente e della salute umana mediante l'applicazione della legislazione ambientale dell'Unione, conseguendo nel contempo l'obiettivo della prontezza alla difesa entro il 2030. Sebbene gran parte della normativa ambientale dell'Unione preveda deroghe per obiettivi pubblici, interpretazioni e attuazioni divergenti tra gli Stati membri comportano complessità e incertezze nelle norme applicabili in materia di investimenti nel settore della difesa. La Commissione chiarisce che gli Stati membri possono avvalersi di deroghe esistenti in varie normative dell'Unione⁽¹²⁾ previste per "*interesse pubblico prevalente*", "*sicurezza pubblica*" o "*crisi*" per includere la prontezza alla difesa nel loro ambito di applicazione, in modo tale da comprendere investimenti industriali e governativi nel settore della difesa e attività di prontezza alla difesa. Quando sono applicate misure compensative o di attenuazione, tali misure dovrebbero garantire gli obiettivi della legislazione ed essere proporzionate per quanto riguarda le considerazioni sulla prontezza alla difesa, affinché l'obiettivo di prontezza alla difesa per il 2030 possa essere conseguito tempestivamente. La direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale⁽¹³⁾ prevede un'esenzione per i progetti essenziali a fini di difesa, che può essere utilizzata anche per progetti e attività per la prontezza alla difesa. Inoltre le direttive sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche⁽¹⁴⁾ e sulla restrizione delle sostanze pericolose⁽¹⁵⁾ contengono un'esenzione a fini militari che comprende l'obiettivo della prontezza alla difesa.

L'acquis dell'Unione in materia di sostanze chimiche è stato determinante per mantenere elevati livelli di protezione della salute umana e dell'ambiente, facilitando la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e tenendo conto nel contempo dei vantaggi socioeconomici. Mantenere elevati livelli di sicurezza sul lavoro e buone condizioni di lavoro è fondamentale anche per rendere il settore della difesa un'opzione di impiego

(12) Ad esempio le deroghe di cui alla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7), alla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1), alla direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata): GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) e al regolamento sulle spedizioni di rifiuti (regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006: PE/84/2023/REV/1: GU L, 2024/1157, 30.4.2024).

(13) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione): GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

(14) Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24.

(15) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche: GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19.

attraente, garantendo nel contempo che gli obiettivi di prontezza alla difesa possano essere conseguiti efficacemente.

Attualmente l'acquis dell'Unione in materia di sostanze chimiche non prevede esplicitamente una valutazione precoce dell'impatto sull'industria della difesa nei processi di divieto o restrizione delle sostanze chimiche per quanto riguarda l'applicazione del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)⁽¹⁶⁾. La Commissione osserva che la possibilità di un'esenzione nell'interesse della difesa è già prevista dal regolamento REACH, ma che in alcuni Stati membri tale esenzione nell'interesse della difesa è stata applicata in modo restrittivo. Tale eccezione è inoltre applicabile su base ad hoc, il che non è in linea con l'obiettivo di prontezza alla difesa per il 2030 e con i requisiti per aumentare con urgenza la produzione nel settore della difesa entro il 2030. La Commissione propone pertanto di ampliare le condizioni per il ricorso all'esenzione nazionale a norma del regolamento REACH e incoraggia gli Stati membri a sfruttarne appieno il potenziale per le esigenze di difesa, comprese le attività di prontezza alla difesa. Con la prossima semplificazione del regolamento REACH la Commissione intende integrarvi esplicitamente l'obiettivo della prontezza alla difesa, garantendo una valutazione esaustiva delle preoccupazioni in materia di difesa, incluso degli impatti indiretti sulle catene di approvvigionamento della difesa. Ciò consentirebbe una valutazione completa e tempestiva dell'obiettivo della prontezza alla difesa, incluso degli impatti indiretti sulle catene di approvvigionamento della difesa. Per garantire la coerenza tra l'acquis dell'Unione in materia di sostanze chimiche sono proposte esenzioni analoghe nel regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio⁽¹⁷⁾ e nel regolamento relativo ai biocidi⁽¹⁸⁾. Per quanto riguarda il regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti⁽¹⁹⁾, che attua la convenzione di Stoccolma, la Commissione propone che le esigenze di prontezza alla difesa siano affrontate nelle fasi preparatorie dell'UE prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale, in quanto è in tale fase che possono essere prese in considerazione potenziali esenzioni. Gli Stati membri possono inoltre avvalersi di esenzioni dagli obblighi di comunicazione per proteggere le informazioni sensibili sulla base di interessi di sicurezza nazionali o dell'Unione.

Nell'ambito del rafforzamento della capacità di produzione industriale nel settore della difesa dell'Unione per poter acquisire le capacità critiche attualmente carenti, l'industria della difesa e le forze armate devono importare da paesi terzi materiali, componenti e materie prime per la difesa in modo rapido, agile ed efficace sotto il profilo dei costi. A tal

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE: GU L 396 del 30.12.2006.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006: GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi: GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽¹⁹⁾ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione): PE/61/2019/REV/1: GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45.

fine la Commissione incoraggia gli Stati membri a sfruttare appieno la possibilità di sospendere i dazi all'importazione su determinate armi e attrezzature militari importate da paesi terzi da o per conto di autorità di difesa militare⁽²⁰⁾. Inoltre, pur continuando a promuovere e rafforzare per quanto possibile la capacità interna, in particolare per quanto riguarda le materie prime, l'esenzione dai dazi applicabili ad alcune materie prime industriali, a prodotti semilavorati o a componenti importati da paesi terzi⁽²¹⁾ nell'ambito del regime di sospensioni e contingenti tariffari autonomi potrebbe essere utilizzata anche per migliorare la competitività del settore della difesa, rafforzando in tal modo la prontezza alla difesa dell'Unione.

Il potenziale di alcune tecnologie per la superiorità in materia di difesa, quale l'intelligenza artificiale, è una leva importante che deve essere urgentemente rafforzata a livello europeo. Il regolamento sull'intelligenza artificiale⁽²²⁾ dell'Unione europea promuove lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale secondo un approccio basato sul rischio, introducendo norme commisurate ai rischi. Non disciplina la ricerca pre-commercializzazione in tutti i settori, compresa la difesa, né lo sviluppo e l'uso dell'intelligenza artificiale esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale. La Commissione ricorda che gli Stati membri possono istituire spazi di sperimentazione normativa, che possono sostenere lo sviluppo flessibile e rapido di sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio per scopi militari e di difesa, al fine di consentire prove e sviluppo giuridicamente sicuri.

Agevolare gli investimenti pubblici e privati nel settore della difesa

Fatto salvo l'articolo 346 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le regole di concorrenza si applicano alla difesa e contribuiscono a un migliore funzionamento del mercato interno. Allo stesso tempo, queste non dovrebbero costituire un ostacolo al potenziamento urgente del settore, al suo contributo all'obiettivo "prontezza alla difesa per il 2030" e alla capacità degli Stati membri di rispondere efficacemente alle sfide poste dal deterioramento del contesto geopolitico. La Commissione deve tenere debitamente conto delle specificità dell'industria della difesa e del mercato europeo dei materiali di difesa e del suo contributo all'obiettivo della prontezza alla difesa nell'applicazione delle norme in materia di concorrenza (concentrazioni, antitrust e controllo degli aiuti di Stato).

Il regime di controllo delle **concentrazioni** dell'Unione europea mira a mantenere il buon funzionamento dei mercati, anche nel settore della difesa. La prontezza alla difesa dell'industria europea dipende in modo cruciale da mercati competitivi in grado di fornire tecnologie e innovazioni all'avanguardia, nonché da una capacità di produzione adeguata e agile, e garantisce nel contempo che le concentrazioni non portino a livelli di potere di mercato che aumenterebbero i costi per i bilanci degli Stati membri. Nel riesame in corso degli orientamenti sulle concentrazioni, la Commissione terrà debitamente conto del

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/2278 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1387/2013: GU L 466 del 29.12.2021, pag. 1, modificato.

⁽²¹⁾ Comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi: GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale): PE/24/2024/REV/1: GU L, 2024/1689, 12.7.2024.

mutato contesto della sicurezza e della difesa e sta consultando i portatori di interessi per affrontare efficacemente tali aspetti. La Commissione valuterà in particolare i benefici complessivi derivanti dal rafforzamento della difesa e della sicurezza all'interno dell'Unione che genereranno incrementi di efficienza.

Per quanto riguarda l'**antitrust**, la Commissione è pronta a fornire all'industria europea orientamenti sui progetti di cooperazione delle imprese del settore della difesa, in particolare quando tale collaborazione è necessaria per aumentare la produzione o quando le singole imprese non sarebbero altrimenti in grado di sviluppare o fabbricare un prodotto in autonomia. Ciò può valere anche per gli appalti congiunti di materie prime da parte di imprese della difesa. Nel valutare tali accordi, la Commissione prenderà in considerazione anche gli incrementi di efficienza generati, compresi, ad esempio, gli effetti positivi di tale cooperazione in termini di prontezza alla difesa, resilienza delle catene di approvvigionamento della difesa e del mercato interno.

Ingenti investimenti pubblici e privati sono essenziali per l'espansione dell'industria al fine di conseguire l'obiettivo dell'UE di prontezza alla difesa per il 2030. Nell'ambito di tale impegno, gli Stati membri possono sfruttare le opportunità offerte dalla revisione intermedia dei finanziamenti per la coesione per sostenere le capacità industriali nel settore della difesa e la mobilità militare⁽²³⁾. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare le risorse dei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza per conferimenti di capitale in banche e istituti nazionali di promozione, nonché per contributi ai programmi dell'UE per le comunicazioni satellitari e al programma per l'industria europea della difesa (EDIP), come sottolineato nella comunicazione "NextGenerationEU - La strada verso il 2026"⁽²⁴⁾. Per consentire i contributi all'EDIP, è necessario concludere molto rapidamente i triloghi legislativi in corso e inserire una disposizione abilitante. Queste ulteriori opportunità di utilizzare i fondi dell'UE per la difesa rafforzano ancora di più il volume delle risorse disponibili e, di conseguenza, i motivi per eliminare gli ostacoli o gli oneri amministrativi superflui per la realizzazione efficace degli investimenti nel settore della difesa.

In tale contesto, in primo luogo, le misure statali a sostegno degli investimenti in infrastrutture generali, come l'ampliamento delle gallerie ferroviarie o il rafforzamento dei ponti stradali o ferroviari per creare corridoi di mobilità, non costituiscono aiuti di Stato, in quanto si tratta di attività di competenza pubblica connesse all'esercizio delle prerogative statali. Lo stesso vale per le funzioni delle forze armate degli Stati membri, che generalmente rientrano anch'esse nelle attività di competenza pubblica. Gli Stati membri non sono tenuti a notificare tali misure alla Commissione.

In secondo luogo, nel contesto attuale vi è un forte interesse dell'Unione e nazionale ad aumentare la produzione nell'ambito della difesa e si è osservato che gli operatori del mercato non rispondono con sufficiente tempestività a tale esigenza a causa di una serie di fattori oggettivi (ad esempio la frammentazione dei mercati degli appalti, l'incertezza della domanda nel corso del tempo, l'accesso ai finanziamenti). Pertanto, il caso specifico delle misure di **aiuto di Stato** a sostegno degli investimenti in capacità di produzione di prodotti e servizi per la difesa può di norma essere considerato a supporto degli interessi essenziali

⁽²³⁾ Proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153, (UE) 2023/1525 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano "ReArm Europe" (COM(2025) 188 final del 22.4.2025).

⁽²⁴⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "NextGenerationEU - La strada verso il 2026" (COM(2025) 310 final del 4.6.2025).

in materia di sicurezza senza incidere negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno e rientrerebbe pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 346 TFUE. Qualora l'Articolo 346 TFUE si applichi alle misure di aiuto di Stato, gli Stati membri non sono tenuti a notificare tali misure alla Commissione. A norma dell'articolo 346 TFUE e della relativa giurisprudenza, la necessità e la proporzionalità delle misure nazionali volte a tutelare interessi essenziali in materia di sicurezza sono esaminate caso per caso per ciascuna di tali misure, tenuto conto del contesto e degli effetti. Tale conclusione relativa alle misure di aiuto di Stato lascia pertanto impregiudicata la valutazione dell'applicabilità dell'articolo 346 TFUE alle misure nazionali che incidono su altre norme dell'Unione, ad esempio nell'ambito degli appalti nel settore della difesa. Le norme volte a promuovere un mercato europeo dei prodotti per la difesa migliorano le condizioni economiche per gli investimenti nella produzione nell'ambito della difesa, rafforzando così la sicurezza dell'Unione e dei suoi singoli Stati membri. In settori diversi dagli aiuti di Stato, tutte le richieste di deroga all'articolo 346 TFUE continueranno pertanto a essere attentamente esaminate.

In terzo luogo, qualora il sostegno pubblico costituisca un **aiuto di Stato** e non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 346 TFUE, esso può essere contemplato dalle possibilità di compatibilità offerte dagli orientamenti e dalle discipline esistenti in materia di aiuti di Stato o dal regolamento generale di esenzione per categoria⁽²⁵⁾. Tali aiuti, sotto forma di aiuti individuali o di regimi di aiuti, possono anche essere approvati direttamente a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. In virtù di tale disposizione, la Commissione può considerare compatibili con le norme in materia di aiuti di Stato gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, compresi i fattori produttivi essenziali per la produzione di prodotti e servizi per la difesa, purché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Nel comparare complessivamente gli effetti positivi e negativi sulla concorrenza e sugli scambi, la Commissione terrà debitamente conto del contributo della misura all'obiettivo di prontezza alla difesa per il 2030, nonché delle specificità del mercato della difesa, in cui la domanda proviene dagli Stati membri, che controllano l'acquisizione di prodotti e tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni. Gli elementi da considerare positivi nel test comparativo complessivo possono includere, ad esempio, il fatto che l'aiuto è concesso nel contesto dei programmi dell'UE⁽²⁶⁾, il contributo dell'investimento alle esigenze di resilienza dell'Unione, la necessità degli Stati membri di proteggere i loro interessi essenziali in materia di sicurezza; la cooperazione transfrontaliera sostenuta dal progetto, se del caso; gli effetti positivi sull'interoperabilità e sulla sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti per la difesa o dei relativi fattori produttivi in tutta l'Unione⁽²⁷⁾, la riduzione delle dipendenze da paesi terzi o il contributo apportato dal progetto per colmare le carenze critiche in termini di capacità di difesa, comprese, tra l'altro, quelle individuate nel Libro bianco e nel SAFE⁽²⁸⁾.

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

⁽²⁶⁾ Come i programmi dell'UE per l'industria della difesa e i fondi di coesione.

⁽²⁷⁾ Ad esempio, quando i prodotti possono soddisfare le esigenze di più utilizzatori in tutta l'Unione, si compiono sforzi strutturati per garantire un approvvigionamento diversificato.

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025).

La Commissione darà priorità al trattamento dei casi che hanno l'obiettivo della prontezza alla difesa, siano essi notificati come aiuti individuali o come regimi di aiuti. Nella sua valutazione garantirà che tale sostegno, nella misura in cui costituisce un aiuto di Stato soggetto a obbligo di notifica, sia necessario, proporzionato e non comporti una sovracompensazione. La Commissione presterà particolare attenzione non solo alle questioni o alle richieste di chiarimenti sollevate nel contesto dei preparativi degli Stati membri per l'attuazione di SAFE, conformemente al calendario stabilito in tale strumento⁽²⁹⁾, ma anche a valutare se l'aumento della produzione per la difesa e/o l'espansione dell'industria della difesa per raggiungere la prontezza alla difesa entro il 2030 diano adito a determinati vincoli per i settori connessi alla difesa, derivanti tra l'altro da un accesso limitato ai finanziamenti. Se necessario la Commissione fornirà orientamenti adeguati e tempestivi sulla valutazione del sostegno pubblico al settore della difesa⁽³⁰⁾. Per comprendere se tali orientamenti siano necessari e, in caso affermativo, la loro possibile portata, la Commissione cercherà proattivamente contributi, attraverso un dialogo continuo e strutturato con gli Stati membri (comprese, congiuntamente, tutte le autorità competenti, ad esempio quelle responsabili degli aiuti di Stato, dell'industria e della difesa) e con gli altri portatori di interessi.

Promuovere gli investimenti pubblici nella difesa è indispensabile e urgente, ma non sarà sufficiente. La comunicazione sull'Unione del risparmio e degli investimenti⁽³¹⁾, in linea con il Libro bianco sulla prontezza alla difesa per il 2030, ha sottolineato l'importanza di mobilitare finanziamenti privati per l'industria della difesa e ha rilevato che è necessaria un'azione risoluta e urgente per aumentare in modo significativo le opportunità di finanziamento per le imprese della base industriale e tecnologica di difesa europea. Le imprese europee, comprese le piccole e medie imprese e le imprese a media capitalizzazione⁽³²⁾, devono avere un accesso migliore e più flessibile ai capitali - compresi strumenti di garanzia per ridurre i rischi legati agli investimenti - per realizzare le loro soluzioni su scala industriale e stimolare l'espansione industriale che l'Unione richiede.

Nell'ambito del fondo InvestEU⁽³³⁾, le operazioni di finanziamento o di investimento designate come "*investimenti strategici*", comprese quelle nel settore della difesa, sono soggette a specifiche limitazioni in materia di ammissibilità che possono ostacolare la capacità di utilizzare efficacemente il fondo InvestEU per sostenere gli investimenti nella base industriale e tecnologica di difesa europea. La Commissione propone di adeguare i

⁽²⁹⁾ Gli Stati membri che desiderino ricevere assistenza finanziaria a titolo dello strumento SAFE devono esprimere il loro interesse entro la fine di luglio 2025. Poco dopo riceveranno dalla Commissione una notifica sulla ripartizione provvisoria degli importi dei prestiti a disposizione di ciascuno Stato membro. Entro la fine di novembre 2025 gli Stati membri dovranno presentare una richiesta di assistenza finanziaria, corredata del loro piano di investimenti nell'industria europea della difesa. La firma di un accordo di prestito con la Commissione consentirà agli Stati membri di ricevere i finanziamenti.

⁽³⁰⁾ Gli orientamenti sulla compatibilità degli aiuti di Stato possono assumere forme diverse a seconda delle esigenze, da un vademecum di precedenti pertinenti a una comunicazione interpretativa, a orientamenti o quadri autovincolanti della Commissione.

⁽³¹⁾ Comunicazione della Commissione "Unione del risparmio e degli investimenti - Una strategia per promuovere la ricchezza dei cittadini e la competitività economica nell'UE": COM(2025) 124 final.

⁽³²⁾ Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione, C/2025/3500: GU L, 2025/1099.

⁽³³⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017, PE/74/2020/REV/1: GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30.

criteri di ammissibilità per il settore della difesa alle specificità degli strumenti finanziari (debito, garanzie sui debiti e finanziamento azionario) offerti nell'ambito del fondo InvestEU, mantenendo nel contempo le necessarie salvaguardie. Ciò migliorerà e semplificherà l'accesso ai finanziamenti e consentirà di sostenere meglio la crescita e lo sviluppo della base industriale e tecnologica di difesa europea.

Il quadro dell'Unione in materia di finanza sostenibile⁽³⁴⁾ non impedisce il finanziamento del settore della difesa, e sia il settore finanziario che quello della difesa possono beneficiare di ulteriori chiarimenti sulla sua applicazione tramite una comunicazione orientativa. Per garantire agli investitori la certezza del diritto, la Commissione chiarisce che nel contesto delle esclusioni per gli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi e per gli indici di riferimento di transizione climatica, dovrebbero essere considerate solo le armi vietate dalle convenzioni internazionali sugli armamenti di cui la maggior parte degli Stati membri è parte. La Commissione chiarisce inoltre che le esigenze e le specificità dell'industria della difesa sono pienamente prese in considerazione negli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, e precisa in particolare che l'industria della difesa è più propensa, rispetto ad altri settori, a utilizzare disposizioni per non divulgare informazioni sensibili (ad esempio sui volumi di approvvigionamento di materie prime o determinate informazioni finanziarie relative alla sostenibilità). Se giustificati, a seguito delle revisioni in corso della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità⁽³⁵⁾ la Commissione apporterà ulteriori adeguamenti nell'imminente revisione dei principi europei di rendicontazione di sostenibilità⁽³⁶⁾ nel 2025. Infine, nella revisione del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari⁽³⁷⁾, se necessario, la Commissione fornirà chiarimenti sulla relazione tra gli investimenti nel settore della difesa e il quadro dell'UE in materia di sostenibilità per conseguire l'obiettivo della prontezza alla difesa.

Sviluppare le competenze e garantire quadri occupazionali adeguati alla prontezza alla difesa

Per colmare le carenze in termini di capacità ed espandere la produzione nel settore della difesa occorre disporre di competenze specializzate e di talenti innovativi nell'industria della difesa, compresi gli attori della catena di approvvigionamento, a partire dalle piccole e medie imprese fino agli appaltatori principali. Sebbene il settore europeo della difesa disponga di lavoratori qualificati e specializzati, una sua espansione su vasta scala gli imporrà di attrarre, formare, impiegare, aggiornare, riqualificare e trattenere un numero molto maggiore di talenti, dai tecnici agli ingegneri fino agli esperti specializzati. L'aumento della percentuale di laureati in discipline STEM è un prerequisito a tale

⁽³⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

⁽³⁵⁾ COM(2025)81 final.

⁽³⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023, che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità: C/2023/5303: GU L, 2023/2772, 22.12.2023.

⁽³⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari: PE/87/2019/REV/1: GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.

riguardo. L'Unione delle competenze⁽³⁸⁾, incluso il suo piano strategico per l'istruzione in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM), agevolerà il miglioramento delle competenze e la riqualificazione della forza lavoro per sostenere l'industria della difesa, anche rafforzando il patto per le competenze⁽³⁹⁾, riesaminando e attuando specifiche accademie delle competenze e sostenendo i centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale. La Commissione sosterrà ulteriori centri di eccellenza per l'istruzione e la formazione professionale per l'industria della difesa, nonché la mobilità della forza lavoro e l'istruzione in materia di difesa, in linea con la strategia industriale europea per il settore della difesa⁽⁴⁰⁾, in particolare attraverso le opportunità offerte dai programmi industriali europei nel settore della difesa e da Erasmus+.

Garantire standard elevati di salute, sicurezza e diritti del lavoro delle forze militari e dei lavoratori dell'industria della difesa è essenziale per conseguire pienamente l'obiettivo della prontezza alla difesa dell'Europa e per attrarre e trattenere personale qualificato. Il personale militare e gli operatori dell'industria svolgono un ruolo fondamentale mentre alle nostre frontiere imperversa la guerra, ma anche per costruire una pace europea duratura. La direttiva sull'orario di lavoro⁽⁴¹⁾ è una pietra angolare dell'acquis sociale e occupazionale dell'Unione, in quanto salvaguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori attraverso norme minime in materia di orario di lavoro e periodi di riposo. Nel panorama geopolitico prevalente, per conseguire l'agilità della difesa e stimolare l'espansione industriale entro il 2030, occorre prestare particolare attenzione all'obiettivo della prontezza alla difesa nell'applicare le disposizioni della direttiva. Per quanto riguarda la produzione industriale e la prestazione di servizi correlati nel settore della difesa, la Commissione chiarisce che le deroghe previste dalla direttiva⁽⁴²⁾ possono essere utilizzate in caso di sovraccarico di attività anche in relazione alla prontezza alla difesa, e invita gli Stati membri, nell'applicarle, a fornire chiarezza giuridica e a garantire la certezza del diritto. Per quanto riguarda le forze armate, la Corte di giustizia ha confermato che la direttiva può essere disapplicata in relazione ad alcune attività specifiche, compreso il dispiegamento attivo. Nel preservare le flessibilità esistenti, la Commissione avvierà un dialogo con gli Stati membri e con le parti sociali sull'applicazione della direttiva al personale militare delle forze armate, anche per quanto riguarda l'opportunità di modificare la direttiva per rafforzare le esenzioni esistenti.

Conclusioni

I conflitti armati sono tornati in Europa e intorno a noi si moltiplicano minacce geostrategiche e ibride. In questo decennio emergerà un nuovo ordine internazionale. Se non vogliamo limitarci ad accettare le conseguenze che ne deriveranno per l'Europa e per il mondo, dobbiamo plasmare noi questo nuovo ordine. È giunto il momento di rafforzare la prontezza alla difesa dell'Europa, indebolita da decenni di investimenti scarsi nelle

⁽³⁸⁾ Comunicazione della Commissione "L'Unione delle competenze": COM(2025) 90 final del 5.3.2025.

⁽³⁹⁾ Comunicazione della Commissione "Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza": COM(2020) 274 final dell'1.7.2020.

⁽⁴⁰⁾ Comunicazione congiunta "Una nuova strategia industriale europea per il settore della difesa: conseguire la prontezza dell'UE attraverso un'industria europea della difesa reattiva e resiliente": JOIN(2024) 10 final del 5.3.2024.

⁽⁴¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro: GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

⁽⁴²⁾ In particolare gli articoli 17 e 18 della direttiva 2003/88/CE.

capacità di difesa, da importanti carenze di capacità e da oneri burocratici superflui cui gli Stati membri devono far fronte con urgenza.

Il massiccio aumento della spesa europea per la difesa annunciato dal piano "ReArm Europe/Prontezza per il 2030", accompagnato da uno strumento finanziario specifico per sostenere gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, obbliga a rivedere la legislazione vigente dell'UE affinché sia più flessibile e attragga maggiori investimenti per la difesa. Più semplice, più veloce, più agile. In esito ad ampie consultazioni pubbliche, nonché a dialoghi in materia di strategia e attuazione tenuti con l'industria e con gli Stati membri, il presente omnibus sulla prontezza alla difesa propone un cambio di mentalità a favore della prontezza e dell'agilità nel settore della difesa nel quadro legislativo dell'Unione: eliminare gli ostacoli normativi, semplificare e armonizzare le norme e le procedure specifiche del settore della difesa e le normative dell'Unione che incidono sull'industria della difesa e che non sono specifiche di tale industria. Affronta le sfide dell'industria della difesa che impediscono alla base industriale e tecnologica di difesa europea di rispondere con la massima agilità alle attuali esigenze accresciute dell'Unione, in particolare alla luce delle crescenti tensioni globali e della guerra di aggressione in Ucraina.

La storia non perdona né l'esitazione né il ritardo. La nostra missione è l'indipendenza europea. Il presente omnibus sulla prontezza alla difesa segna un passo importante verso la costruzione di un'Europa indipendente al servizio della *Pax Europaea*, rafforzando la capacità dell'Europa di salvaguardare la pace e la sicurezza, in modo che il nostro futuro possa essere libero da coercizioni e aggressioni e che le prossime generazioni possano vivere il sogno europeo per cui i nostri fondatori hanno lottato tanto duramente, in pace e prosperità, evitando la guerra e le conseguenti ingenti perdite di vite umane e catastrofi ambientali.